

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 162}

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE MARZI FERNANDO, NEGRONI,
LONGONI, ROSELLI, REPOSSI, BOIDI, PREARO**

Presentata il 26 luglio 1958

Estensione dei benefici di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle imprese artigiane ed alle piccole industrie che abbiano riattivato, ampliato o ammodernato gli impianti

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attuale stadio dell'economia comporta di necessità che tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, siano organizzate secondo criteri moderni.

La crescente meccanizzazione e la evidente automazione hanno determinato una rivoluzione industriale, postulando l'introduzione di nuovi accorgimenti tecnici con l'impiego di grandi capitali e con la sostituzione della macchina all'opera dell'uomo.

La realtà economica infatti, prodotto tipico della storia e della geografia dei paesi, ha aperto un nuovo mercato che è in stretta aderenza ai gusti, ai bisogni alle necessità dell'uomo attuale e crea prepotentemente e condiziona il formidabile ritmo di trasformazione industriale.

Il continuo e rapido adeguamento tra domanda ed offerta, in una visione dinamica del mercato, ha come corollario imprescindibile l'ammodernamento dell'impresa.

Il regime di libera concorrenza, reso più ampio dalle attuali convenzioni internazionali, soffoca le imprese organizzate in maniera precapitalistica, che producono per necessità a costi marginali.

In un tal quadro è evidente l'opportunità di massicci interventi governativi diretti sia a

stimolare l'iniziativa privata sia a determinare un sano equilibrio tra le varie forze economiche.

Pur essendovi un settore in cui l'opera delle piccole industrie e delle imprese artigiane è insostituibile, sarebbero tuttavia in altri campi messe fuori dal mercato, schiacciate dalla concorrenza e dalla produzione in serie nei limiti in cui ha possibilità di penetrazione la grande industria, se non fossero in loro favore emanate quelle provvidenze di legge atte a facilitare l'acquisto di macchinari moderni e conseguentemente ad incrementare la loro posizione nella corrente struttura economica.

Gioca inoltre una particolare topografia a porre in uno stato di preventiva inferiorità le imprese operanti nelle zone depresse e montane, in cui elementi che sfuggono all'imperio dell'uomo, determinano situazioni economiche, nelle quali l'attività dell'imprenditore artigiano soprattutto e delle piccole industrie non avrebbe certamente possibilità di manifestazione e di sviluppo senza il necessario apporto di aiuti statali.

L'opera del Governo deve avere appunto il fine di porre sullo stesso piano i vari operatori economici, favorendoli laddove la storia e la geografia li contrastano: l'intervento governa-

tivo, insomma, dovrebbe bilanciare l'inclementa della realtà storica naturale.

In una tale visione, la legge 29 luglio 1957, n. 635, si inserisce: essa contiene provvedimenti aventi come finalità lo sviluppo economico e la esecuzione di opere di pubblico interesse nelle località depresse e nei comuni considerati « montani » secondo la classificazione della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'articolo 8 della legge n. 635 prevede l'esenzione per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito, a favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole industrie che si costituiscono, nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti; comuni che non devono però essere compresi nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica indicate nell'articolo 3 della legge del 1950, n. 646.

L'opportunità di incoraggiare la attività imprenditrice specialmente nelle località in cui la medesima si presenti obiettivamente difficile ed incerta, attraverso provvedimenti di favore, come appunto questo previsto dall'articolo 8, non deve portare a trascurare la necessità di non creare sperequazione sul piano pratico.

La lettera della legge, specie se interpretata in maniera restrittiva, lascia fuori dal beneficio quelle piccole industrie ed imprese artigiane, che, con notevole sforzo e sacrificio, hanno attuato negli ultimi anni impianti di ammodernamento per far fronte alle crescenti esigenze di uno sviluppo tecnico che si presenta sempre più necessario.

Una legge che persegue una finalità ben precisa ed individuabile, deve potersi attuare sul piano concreto, in armonia e conformità degli effettivi interessi che l'hanno ispirata.

Se si viene incontro ad un privato che investe il suo risparmio in una nuova impresa ed affronta l'alea che la sua attività comporta, non può trascurarsi il fatto di colui che impiega il frutto del proprio lavoro per potenziare la sua già attiva impresa onde adeguarsi alle attuali necessità tecniche.

Non è infatti dubbio che le imprese di già operanti abbisognano di opportuni accorgimenti per poter sopravvivere ed avere la funzione di fattore di progresso economico.

Non vi è chi non veda, appunto nel potenziamento organizzativo e meccanico la condizione necessaria per la difesa e lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese industriali.

Simili imprese non possono più reggersi mediante il tradizionale lavoro interamente manuale nell'era dell'atomo.

Se è vero che l'artigianato rifugge la produzione in serie, certamente la dinamica produttiva esige che, in alcune fasi della produzione, si faccia ricorso all'impiego di macchine e di fonti di energia: ricorso che, comportando un risparmio di tempo consente al produttore una maggiore offerta sul mercato per niente saturo di prodotti artigianali.

L'ammodernamento, così concepito, comporta però delle spese che l'artigiano e il piccolo imprenditore industriale possono evidentemente sostenere con enormi sacrifici solo mediante crediti, dilazioni e facilitazioni nei pagamenti, rateizzando per lo più la spesa occorrente in versamenti periodici.

Sicché ogni ulteriore onere aumenta in modo più che proporzionale il loro sacrificio, scoraggia il razionale sviluppo dell'impresa, creando ostacoli alla espansione ed alla logica distribuzione degli investimenti.

Da qui la necessità dell'esenzione da ogni tributo diretto sul reddito sia pure per dieci anni, per le imprese già attive, essendo il reddito stesso impiegato per tutte quelle operazioni economiche, in tese sia a valorizzare ogni possibilità di applicazione di nuove invenzioni per il raggiungimento dell'*optimum* di produzione sia a sostenere la concorrenza condizionante il collocamento dei prodotti e la loro stessa vitalità.

Si consideri, inoltre, che l'ammodernamento e l'ampliamento della impresa non hanno alcunché di statico.

Le invenzioni si susseguono con ritmo poderoso, ponendo l'imprenditore alla continua ricerca ed alla realizzazione di ogni nuova forma tecnica in grado di aumentare la produttività della propria azienda.

L'impresa ammodernata si trova, sotto lo stimolo della concorrenza, sempre più presa da quel processo di adattamento alle esigenze tecniche continuamente riformantesi.

All'impresa operante si pone il problema che, alla base, gli aiuti non differiscano da quelli per l'impresa sorgente.

Se pure l'artigiano e il piccolo imprenditore industriale hanno di già una clientela ed un avviamento, d'altra parte è pur sempre condizione del loro sviluppo il soddisfacimento dei mutevoli gusti del cliente, il razionale investimento del risparmio.

In una tal luce è evidente la necessità della estensione del beneficio previsto dal citato articolo 8 alle imprese artigiane ed alle piccole industrie, che comunque abbiano riattivato o riattivino, abbiano ampliato od amplino, abbiano ammodernato od ammodernano le proprie aziende.

L'opera del Governo deve potersi attuare sulla spinta del principio economico e dell'azione perequante: la politica economica esige il riconoscimento di ciò che nel campo delle attività umane obiettivamente ed effet-

tivamente si presenti rilevante ai fini di una adeguata azione governativa.

Per tali considerazioni si sottopone alla approvazione della Camera la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, è esteso alle imprese artigiane ed alle piccole industrie, già esistenti nei territori indicati nel predetto articolo, che negli ultimi tre anni abbiano riattivato ed ampliato lo stabilimento, oppure ammodernato gli impianti, o che apportino tali innovazioni dopo la entrata in vigore della presente legge.